



TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.4.22;

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata nell'interesse dei signori _____, residenti in Martina Franca (Ta) ed elettivamente domiciliati in Laterza (Ta) alla via Matera n. 58 presso lo studio dell'avv. Cristina Surico che li rappresenta per procura in atti;

esaminata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Valentina Chianura, la quale, anche a seguito delle integrazioni richieste con decreto del 23.11.21, risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 9 co. 3-*bis*, l. n. 3/12;

richiamato il decreto emesso ai sensi dell'art. 10 l.s. in data 11.10.21, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/12;

rilevato

che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori;

che a seguito della comunicazione della proposta l'Agenzia della Entrate e dei successivi rilievi formulati dall'Ente, l'O.c.c. ha provveduto a riformulare il piano dei pagamenti recependone integralmente le osservazioni, così come pure precisato in occasione dell'udienza alla presenza dei funzionari delegati i quali, comparsi, nulla hanno ulteriormente osservato;

che a seguito delle espressioni di voto, come si evince dalla relazione depositata dall'O.c.c. all'udienza del 14.3.22 ed ulteriormente chiarito all'udienza dell'11.4.22, sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 11 co. 2 ai fini della omologazione della proposta, sicché l'accordo, tenuto conto dei consensi tacitamente acquisiti dai creditori ammessi al voto, risulta raggiunto con la percentuale del 65,01%;

che successivamente, come risulta dalle relative ricevute versate in atti, l'O.c.c. ha provveduto a trasmettere la relazione sui consensi a tutti i creditori, i quali nei dieci giorni successivi non hanno sollevato alcuna contestazione né fatto pervenire osservazioni;

considerato

che non consta la presenza di atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che la proposta, riassuntivamente, prevede di poter assicurare, oltre al pagamento delle spese in prededuzione entro i primi 22 mesi successivi alla eventuale omologazione, il soddisfacimento integrale - ma dilazionato - dei creditori privilegiati a partire dal ventitreesimo mese e per le successive 175 mensilità, nonché il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari (28%) mediante il pagamento di ulteriori 43 rate dal centottantesimo mese in poi per una durata complessiva del piano pari a venti anni, a tal fine contando di poter impiegare una

quota parte della retribuzione da lavoro dipendente a tempo indeterminato del signor Nucci pari a 500 euro mensili;

che al ceto creditorio privilegiato, in ragione della dilazione del pagamento oltre il termine annuale di moratoria, risulta altresì riconosciuta, a seguito della integrazione del piano dei pagamenti depositato con la relazione integrativa dell'O.c.c. in data 9.12.21, la compensazione del sacrificio in concreto sofferto per effetto della dilazione del pagamento integrale del debito, tenuto conto delle alternative praticabili;

che pertanto le manifestazioni di voto risultano legittimamente acquisite, risultando anche a tal fine attribuito ai crediti prelatizi soddisfatti oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, l. n. 3/12, "*il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti*" (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391, che dà continuità a Cass., n. 17834/2019);

che il piano dei pagamenti risulta rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

che alcun creditore ha contestato la convenienza dell'accordo;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano, infine, è stata attestata dall'OCC il quale, anche in sede di udienza, ha confermato il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti proposto ai creditori già formulato nell'ambito della relazione particolareggiata;

che la proposta, in definitiva, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dai signori
disponendo che i debitori adempiano nei tempi e nei modi
ivi indicati;

PRECISA

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- vigili sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a
 - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione;
 - risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo;
 - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- comunichi la proposta ed il presente decreto al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti pignorati, garantiti dalla

cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze previste dall'accordo omologato;

- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- richieda sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi ai ricorrenti, all'O.c.c. e per esso ai creditori.

Taranto, 22 aprile 2022.

Il Giudice delegato
Giuseppe De Francesca